

26 LUG 2017

AULA 'A'

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE PRONTI



18507.17

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE LAVORO

Oggetto

[Empty box]

R.G.N. 16568/2015

Cron. 18507

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. FEDERICO BALESTRIERI - Presidente - Ud. 05/04/2017
- Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Consigliere - PU
- Dott. MATILDE LORITO - Consigliere -
- Dott. FRANCESCA SPENA - Consigliere -
- Dott. NICOLA DE MARINIS - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 16568-2015 proposto da:

(omissis) C.F. (omissis),  
 elettivamente domiciliata in (omissis)  
 (omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis)  
 (STUDIO (omissis)) rappresentata e difesa  
 dall'avvocato (omissis), giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

2017

**contro**

1478

(omissis) S.P.A.  
 C.F. (omissis), in persona del legale  
 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata


in (omissis) , presso lo studio degli avvocati (omissis) , (omissis) che la rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 8929/2014 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/12/2014 R.G.N. 5170/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/2017 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per inammissibilità del ricorso.



## FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 24 dicembre 2014, la Corte d'Appello di Napoli, confermava la decisione resa dal Tribunale di Napoli e, rigettava la domanda proposta da (omissis) e (omissis) nei confronti di (omissis) S.p.A., avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimato loro per essersi appropriati del corrispettivo della vendita dagli stessi effettuata consegnando ai clienti, poi rivelatisi dipendenti dell'agenzia investigativa incaricata dell'ispezione, scontrini già battuti per altre precedenti transazioni recuperati al lato della cassa. La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, infondata l'eccezione di genericità della contestazione, provati i fatti addebitati anche nei confronti della (omissis) per essere tardiva l'obiezione relativa alla difformità tra le risultanze del rapporto degli agenti e le dichiarazioni testimoniali degli stessi e proporzionata ai medesimi fatti la sanzione irrogata per essere quelli idonei a pregiudicare l'affidamento del datore sull'esatto adempimento delle prestazioni future da parte del lavoratore.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la sola (omissis), affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la Società. Entrambe le parti hanno presentato memoria.

## RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, l. n. 604/1966 e dell'art. 2697 c.c., imputa alla Corte territoriale l'erroneità del convincimento espresso in ordine all'assolvimento da parte della Società datrice dell'onere della prova circa la riferibilità dell'addebito alla (omissis), per aver omesso l'esame dell'elemento di contraddizione tra le risultanze documentali e le dichiarazioni testimoniali emerso relativamente alla circostanza decisiva dell'identificazione della lavoratrice da parte degli ispettori.

La medesima censura relativa alla violazione delle regole sull'onere della prova della giusta causa di licenziamento è prospettata nel secondo motivo con riguardo alle risultanze istruttorie nel loro complesso.

Entrambi i motivi, che, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi inammissibili, atteso che, per quanto rubricati con riferimento ad un identico vizio di violazione di legge, si rivelano intesi a confutare - al di là della ritenuta tardività dell'eccezione relativa all'incerta identificazione delle ricorrente, conseguente all'esito della prova per testi, nella quale si affermava che la stessa indossasse una parrucca bionda, quando nei rapporti ispettivi le si attribuiva una capigliatura nera e riccia, tardività censurata solo genericamente e senza tener conto delle ulteriori motivazioni in base alle quali la Corte territoriale ha ritenuto superabile quella eccezione - il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale in sede di accertamento dell'addebito contestato, assumendosene la superficialità e l'incongruità logica, in particolare per aver omesso di considerare le diverse e contraddittorie versioni offerte dai testi, tutti dipendenti dell'agenzia investigativa incaricata dei controlli dalla Società datrice e, dunque, da valutarsi con particolare rigore quanto alla loro attendibilità, vizio non più deducibile in sede di legittimità alla stregua della novellata disposizione di cui all'art. 360 n. 5, c.p.c..

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

#### **P.Q.M.**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi dell'art.13, comma 1 *quater* del d.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 aprile 2017

Il Consigliere rel.

*Stefano Rodolico*


Il Presidente

*Federico Belli*



Il Funzionario Giudiziario  
Dott. Giovanni RUELLO

*Giovanni Ruello*



*Giovanni Ruello*



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 26 luglio 2017

La presente copia si compone di 5 pagine.  
Diritti pagati in marche da bollo € 1.92